APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 15 APRILE 1985, N. 140, AI FONDI DI PREVIDENZA GESTITI DALL'INPS

Art. 5

Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo

Con effetto dal 1 luglio 1985, le pensioni a carico del Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982, sono aumentate nelle seguenti misure:

a) 32 per cento, per le pensioni con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1965;

b) 27 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1965-30 aprile 1968;

c) 27 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 maggio 1968-31 dicembre 1969;

d) 22 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1970-31 dicembre 1971;

e) 22 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1972-28 febbraio 1973;

f) 16 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 marzo 1973-31 dicembre 1977;

g) 8 per cento, per le pensioni con decorrenza nel periodo 1 gennaio 1978-30 giugno 1982. Agli effetti di cui al comma 1, per le pensioni di riversibilita' e' presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette. Le percentuali di aumento di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione, al netto delle quote aggiuntive di cui all'articolo 10, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, spettante al 31 dicembre 1984. Gli aumenti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 1 non possono rispettivamente superare gli importi mensili di L. 85.000, 85.000, 70.000, 70.000, 40.000, 40.000 e 25.000. Gli aumenti di cui al presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione automatica con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribuzione. Gli oneri derivanti dai miglioramenti delle pensioni di cui al presente articolo, valutati in lire 12,6 miliardi per l'anno 1987, in lire 17,9 miliardi per l'anno 1988 e in lire 9,4 miliardi a decorrere dal 1989, sono posti a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Versione in vigore dal 4 giugno 1987, non più in vigore dal 3 agosto 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Applicazione dell'articolo 10 della legge 15 aprile 1985, n. 140, ai fondi di previdenza gestiti dall'INPS
Estremi	Decreto-legge 1 giugno 1987, n. 210
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/applicazione-dell-articolo-10-della-legge-15-aprile-1985-n-140-ai/art-5-fondo-di-previdenza-del-personale-addetto-alle-gestioni-delle-imposte/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it